



CORRADO SANGUINETTI  
VESCOVO DI PAVIA

## **DECRETO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO**

Premesso che, a norma del can. 1281 §2 del Codice di Diritto Canonico, quando gli Statuti tacciono in merito agli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, determinare tali atti per le persone giuridiche a lui soggette;

visti:

il can. 1288 del C.J.C. circa l'introduzione o la contestazione di una lite davanti al Tribunale civile;  
i cann. 1291 - 1295 del C.J.C., relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche;  
nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana del 21 settembre 1990;  
gli artt. 5 e 11 dello Statuto dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;

tenuto presente quanto indicato dall'art. 18 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, dove si dice che alle determinazioni della C.E.I. "ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi";

visto il decreto n. 19/2007 del 01 marzo 2007, relativo alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione nella Nostra Diocesi per le persone giuridiche soggette al Vescovo, emesso tenuto conto di quanto indicato dall'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal Cardinale Presidente con Decreto Prot. n. 753/05 in data 1 settembre 2005, che incorpora il contenuto delle delibere n. 20, 37 e 38 della C.E.I.;

verificata, l'opportunità di rivedere alcuni punti del medesimo decreto, dopo quindici anni dalla sua entrata in vigore;

abrogiamo ai sensi del can. 20 del C.J.C. le norme contenute nel decreto del 01 marzo 2007 - Prot. N. 19/2007, relativo alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione nella Nostra Diocesi per le persone giuridiche soggette al Vescovo, e



CORRADO SANGUINETI  
VESCOVO DI PAVIA

## STABILIAMO QUANTO SEGUE

### 1. SONO DA RITENERSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE A NOI SOGGETTE

#### 1.1 a prescindere dall'entità del valore:

- 1.1.1 gli atti di alienazione di beni immobili (come vendita, permuta, donazione);
- 1.1.2 ogni atto pregiudizievole per il patrimonio dell'ente, quale, ad esempio:
  - la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  - la costituzione di rendite perpetue;
  - l'accensione di debiti di qualsiasi tipo (mutui, aperture di credito, fideiussioni, ecc.) presso istituti bancari o presso privati (compresi prestiti dello stesso legale rappresentante dell'ente);
  - l'emissione di cambiali o avalli di esse;
  - la concessione di prestiti a terzi;
  - la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
- 1.1.3 l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili;
- 1.1.4 la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o mutazione d'uso di beni immobili e la sottoscrizione del relativo atto;
- 1.1.5 l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- 1.1.6 l'inizio, il subentro (anche sotto forma di partecipazione) o cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) in attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole);
- 1.1.7 la costituzione o la partecipazione in società o associazioni di qualunque tipo;
- 1.1.8 la costituzione o la chiusura di un ramo di attività del terzo settore;
- 1.1.9 l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto;
- 1.1.10 ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili dell'ente che abbiano carattere artistico, culturale, liturgico e storico e, quindi, soggetti al D. Lgs. 42/2004 e succ. modificazioni (cioè beni immobili che hanno più di 70 anni o beni mobili di culto che hanno più di 50 anni per i quali la legislazione civile vigente prevede il sorgere del vincolo di tutela da parte delle Soprintendenze competenti oppure che, pur avendo meno di cinquanta anni, hanno carattere di rilevante importanza architettonica e artistica);
- 1.1.11 l'acquisto o l'accettazione e la posa in opera di beni mobili destinati ai luoghi di culto sia all'interno che all'esterno degli stessi (p.e. altari, tabernacoli, battisteri, organi, statue, via e crucis etc.);



CORRADO SANGUINETI  
VESCOVO DI PAVIA

- 1.1.12 l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- 1.1.13 per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale;
- 1.1.14 l'assunzione di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- 1.1.15 l'esecuzione di lavori di costruzione di beni immobili;
- 1.1.16 gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell'ente in riferimento ai Piani regolatori;
- 1.1.17 l'assunzione di maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate e che si devono sostenere nel corso dei lavori, quando esse superano il 25%;

## 1.2 quando il valore supera 15.000 euro:

- 1.2.1 l'alienazione di beni mobili di proprietà dell'ente, che non rientrano tra quelli segnalati al n. 1.1.10;
- 1.2.2 l'esecuzione di lavori di ristrutturazione o di straordinaria manutenzione relativi a immobili che non rientrano tra quelli indicati al n. 1.1.10;
- 1.2.3 l'acquisto di beni mobili che non rientrino tra quelli indicati al n. 1.1.11.

## 1.3 quanto a i rapporti con Istituti di credito:

- 1.3.1 l'apertura e la chiusura di rapporti di C/C e Dossier Titoli;
- 1.3.2 la concessione della delega ad operare su C/C e Dossier Titoli.

## 2. PROCEDURE DA OSSERVARE PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

### 2.1 Presentazione della domanda e istruzione della pratica

- 2.1.1 La domanda, indirizzata al Vescovo, dovrà essere presentata esclusivamente all'Ufficio dell'Economista diocesano ed essere sottoscritta dal legale rappresentante e, per le parrocchie, ai componenti il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Per gli enti che hanno il Consiglio di Amministrazione, la domanda, a firma del rappresentante legale, sarà corredata dalla delibera del Consiglio;
- 2.1.2 si dovrà unire alla domanda tutta la documentazione necessaria secondo i casi (relazione, perizie, preventivi, etc.);
- 2.1.3 L'ufficio dell'Economista istruirà la pratica, ricorrendo, qualora fosse richiesto dalla natura della questione, anche ad altri Uffici di Curia, e provvederà al suo perfezionamento.

### 2.2 Esame della domanda



CORRADO SANGUINETI  
VESCOVO DI PAVIA

La domanda, completa della documentazione prevista, sarà esaminata:

- 2.2.1 se di competenza dell'Ufficio dell'Economo Diocesano entro quindici giorni dalla presentazione;
- 2.2.2 se di competenza del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e/o del Collegio dei Consultori nella prima riunione utile di tali organismi.
- 2.3 In caso di accoglimento della richiesta:**
- 2.3.1 per gli atti elencati al punto 1.1 e 1.2 il Vescovo Diocesano rilascerà la licenza scritta:
- previo parere scritto e documentato dell'Economo diocesano, per pratiche fino a 50.000,00 Euro e, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Tale norma, quando si tratti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicherà fino alla somma di 250.000,00 Euro;
  - previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per pratiche con somme da 100.000,00 Euro a 250.000,00 Euro;
  - previo consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per pratiche con somme da 250.000,00 Euro a 1.000.000,00 di Euro;
  - previa licenza della Santa Sede per pratiche con somme superiori a 1.000.000,00 di Euro o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico donati alla Chiesa ex voto;
- 2.3.2 per gli atti elencati al punto 1.3 l'Economo è delegato a rilasciare il **nulla osta** scritto.
- 2.4 **In caso di negazione dell'autorizzazione**, l'Economo Diocesano provvederà a darne comunicazione scritta motivata al Legale Rappresentante dell'Ente fornendo, eventualmente, suggerimenti per una modifica o un'integrazione dell'atto previsto ai fini di un riesame della domanda di autorizzazione.
- 2.5 Eccezioni a queste procedure saranno valide se concesse con un decreto scritto del Vescovo, sentito all'occorrenza il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Il decreto, se non è dato ad *modum actus*, dovrà fissare anche la durata dell'eccezione.
- 2.6 Per quanto riguarda la documentazione da presentare a corredo di atti civili, L'economo diocesano è delegato a rilasciare il prescritto Nulla Ostar richiamando, nello stesso, il decreto vescovile di autorizzazione.



CORRADO SANGUINETI  
VESCOVO DI PAVIA

### CONCLUSIONE

Le disposizioni qui stabilite hanno valore canonico, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte quelle civili in materia.

Incarichiamo il Nostro Cancelliere affinché provveda a far iscrivere, ai sensi dell'art 4 dpr 10.2.2000 n. 361, quanto disposto con il presente decreto, nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture di Milano e Pavia, nelle posizioni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti soggetti al Vescovo diocesano.

### PROMULGAZIONE ED EFFICACIA

Le norme del presente decreto, promulgate in data odierna, entreranno in vigore il 1° settembre 2023

*Contrariis quibuslibet non obstantibus.*

Pavia, 26 agosto 2023  
Prot. Gen. n. 193/23



+ *Corrado Sanguineti*  
(+ Corrado Sanguineti)  
Vescovo di Pavia

(*sac. Davide Diegoli*)  
Cancelliere Vescovile